

COMUNE DI MILANO
AREA RESIDENZIALITÀ

**PATTO DI ACCREDITAMENTO PER IL SERVIZIO DI RESIDENZIALITÀ SOCIALE
TEMPORANEA PRESSO STRUTTURE NELLA DISPONIBILITÀ DELL'ENTE
GESTORE**

TRA

Comune di Milano (in seguito Comune), con domicilio fiscale a Milano - Piazza della Scala n. 2 - C.F. 01199250158 - rappresentato dal dr. Guido Gandino in qualità di Direttore dell'Area Residenzialità della Direzione Welfare e Salute

E

l'Ente (in seguito Ente) con sede legale a - C.F.P.IVA - rappresentato da in qualità di che dichiara di essere in possesso delle attribuzioni riguardanti la rappresentanza ed i poteri contrattuali necessari alla stipula del presente atto.

PREMESSO CHE

Il sistema di accreditamento per le accoglienze temporanee di cui al presente Patto risponde alla necessità di garantire un elevato standard qualitativo degli enti accreditati e trova fondamento giuridico nella normativa nazionale e regionale in materia e precisamente:

- a. nella Legge n. 328/2000 avente ad oggetto "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" la quale prevede che *"Ai comuni (...), spetta, nell'ambito delle risorse disponibili (...) e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l'esercizio delle seguenti attività (...): c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali"* (art. 6 comma 2);
- b. nella DGR n. 1353/2011, avente ad oggetto "Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del terzo settore nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità", secondo la quale *"L'accREDITAMENTO costituisce una condizione necessaria per erogare il servizio per conto dell'amministrazione e a carico di quest'ultima"*;
- c. nella Direttiva 2014/24/UE (si veda il 114° considerando) la quale afferma che affinché la modalità di affidamento di servizi tramite accreditamento sia considerata alternativa a quelle disciplinate dalla normativa sui contratti pubblici, non deve in

alcun modo essere prefissato un contingente di soggetti prestatori (...) *“Gli Stati membri e le autorità pubbliche sono liberi di fornire tali servizi” (alla persona) “direttamente o di organizzare servizi sociali attraverso modalità che non comportino la conclusione di contratti pubblici, ad esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfano le condizioni definite in precedenza dall’amministrazione aggiudicatrice, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione”.*

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1746 del 24.11.2022 sono state approvate le linee di indirizzo per l’accreditamento dei servizi di Residenzialità sociale temporanea finalizzata all’accoglienza e accompagnamento all’autonomia di soggetti in situazione temporanea di fragilità socio-economica e abitativa, in strutture di proprietà degli enti del Terzo settore. Periodo indicativo dal 1.3.2023 al 28.2.2027.

Con Determinazione Dirigenziale n. 12544 del 30.12.2022 dell’Area Residenzialità di concerto con l’Area Diritti e Inclusione è stato approvato l’Avviso finalizzato alla costituzione dell’ *“Elenco degli Enti gestori accreditati per il servizio di Residenzialità Sociale Temporanea”* per la realizzazione del servizio di accoglienza e accompagnamento all’autonomia di soggetti in situazione temporanea di fragilità socio-economica e abitativa, in strutture di proprietà degli enti stessi.

Con Determinazione Dirigenziale n. del dell’Area Residenzialità è stato approvato lo schema del presente Patto e lo slittamento dei termini di avvio del servizio dal 1.3.2023 al 1.6.2023.

L’Ente risulta iscritto nell’Elenco di enti gestori accreditati per il servizio di Residenzialità Sociale Temporanea approvato con Determinazione Dirigenziale n. del.... dell’Area Residenzialità per il/i seguente/i ambito/i:

- ☐ **Ambito 1**
- ☐ **Ambito 2**
- ☐ **Ambito 3A**
- ☐ **Ambito 3B**
- ☐ **Ambito 3C**
- ☐ **Ambito 3D**
- ☐ **Ambito 3E**
- ☐ **Ambito 3F**
- ☐ **Ambito 4**

Qualora dalla verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 emergano motivi di esclusione, il presente Patto verrà risolto.

Ritenute le premesse parti integranti e sostanziali del presente Patto, fra il Comune e l'Ente, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Patto di accreditamento costituisce un accordo volto a disciplinare i rapporti giuridici ed economici tra ente accreditato e Comune di Milano per la gestione del servizio di “Residenzialità Sociale Temporanea” (di seguito RST), all'interno di unità immobiliari nella disponibilità dell'Ente, quali risultano dall' “*Elenco strutture*” allegato al presente Patto quale parte integrante.

ART. 2 – DURATA

La durata del presente Patto è prevista dal 1 giugno 2023 (e comunque non prima della data di sottoscrizione) fino al 31.5.2027, con possibilità di prosecuzione per ulteriori 12 mesi.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 106 – comma 11 – del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si riserva la possibilità di prorogare la durata del Patto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per la definizione del successivo Sistema RST.

ART. 3 – PRESTAZIONI

L'Ente dovrà rispondere alle richieste di accoglienza provenienti dai competenti uffici comunali, all'interno delle unità di offerta messe a disposizione, e dovrà garantire la realizzazione del progetto individualizzato definito in ragione delle diverse tipologie di bisogni e risorse della persona, attraverso l'attuazione di interventi diversi per la promozione dello sviluppo/mantenimento delle capacità/potenzialità di autonomia dei beneficiari, secondo le caratteristiche gestionali che caratterizzano le accoglienze nei diversi Ambiti del servizio RST, come definite dal Comune nelle “*Schede descrittive degli ambiti*” allegate all'Avviso approvato con determinazione dirigenziale n. 12544 del 30.12.2022 dell'Area Residenzialità.

L'ente accreditato dovrà inoltre:

- garantire la partecipazione ad incontri congiunti di monitoraggio e verifica dei Progetti Individualizzati, con il Servizio Sociale Professionale Territoriale di riferimento;
- mantenere contatti con l'Amministrazione per la verifica costante dei programmi in

atto e dei tempi delle prestazioni al fine di un monitoraggio del servizio oggetto del presente Accreditamento;

- comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

L'ente dovrà in ogni caso inviare immediata comunicazione al servizio sociale di riferimento di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento degli interventi che ne impedisca la corretta realizzazione.

ART. 4 – CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE

Le unità immobiliari messe a disposizione dall'Ente ed elencate nella scheda all. 1 al presente provvedimento devono mantenere le caratteristiche definite dal Comune nelle summenzionate *"Schede descrittive degli ambiti"*.

Qualora l'Ente perda la disponibilità di una struttura dovrà darne comunicazione al Comune con almeno 30 giorni di preavviso al fine di garantire la continuità dell'accoglienza degli ospiti presenti, che non potranno essere dimessi fino al reperimento di altra sistemazione idonea.

Nel periodo di durata del presente Patto, l'Ente può offrire la disponibilità di nuovi posti letto secondo le modalità previste nell'Avviso; l'Amministrazione verificherà la presenza delle caratteristiche indicate nelle *"Schede descrittive degli ambiti"* e autorizzerà, con apposito provvedimento dirigenziale, l'utilizzo della nuova struttura.

Il Comune si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad accertare il mantenimento delle suddette caratteristiche.

ART. 5 – PERSONALE

L'Ente è tenuto ad assicurare la prestazione con il personale previsto dalle *"Schede descrittive degli ambiti"*, garantendone l'idoneità sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del Patto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Il Comune si riserva il diritto di richiedere all'Ente la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

In caso di ottenimento da parte del Comune del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del servizio, il medesimo trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'Ente ha l'obbligo di comunicare al Comune, prima dell'inizio delle prestazioni o dell'impiego di nuovo personale, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che eseguiranno le prestazioni, con indicazione del ruolo, titolo di studio, anni di esperienza, ore settimanali dedicate alla RST e tipologia di contratto, utilizzando il modello "*Scheda elenco personale*" predisposto dal comune per tale comunicazione.

Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate tempestivamente al Comune.

L'Ente si impegna a mettere in atto strategie per ridurre il turnover del personale.

ART. 6 – POLIZZA ASSICURATIVA

L'Ente si obbliga a stipulare specifica assicurazione R.C. con esclusivo riferimento al servizio in questione con massimale per sinistro non inferiore a 1.500.000,00 di Euro (un milione e cinquecentomila Euro), con un numero di sinistri illimitato e con validità non inferiore alla durata del presente Patto.

In alternativa alla stipulazione della suddetta polizza, l'Ente potrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C. già attivata, avente le medesime caratteristiche, indicate per quella specifica. In tal caso si dovrà produrre un'appendice nella stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto in dipendenza del presente Patto, precisando che non vi sono limiti di numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a 1.500.000,00 euro (un milione e cinquecentomila Euro).

Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, deve essere consegnata al Comune unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. La quietanza di avvenuto pagamento del premio dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

Qualora l'Ente sia una ATI sarà a cura della capogruppo presentare la suddetta polizza.

ART. 7 – MONITORAGGIO

Il monitoraggio degli interventi e dell'avanzamento dei progetti individualizzati verrà effettuato in collaborazione con il servizio comunale inviante, con il quale verrà altresì condivisa ogni variazione agli obiettivi di progetto che venga ritenuta necessaria. Ai servizi invianti e agli uffici dell'Area Residenzialità verrà inoltre inviata, con cadenza semestrale, relazione dettagliata sull'avanzamento del progetto.

Art. 8 – CORRISPETTIVI

La sottoscrizione del Patto non assicura un volume prestabilito di prestazioni agli enti. L'iscrizione nell'Elenco non determinerà l'assunzione di alcuna obbligazione a carico dell'Amministrazione comunale, a nessun titolo. Per la scelta dell'operatore gestore dell'intervento, gli operatori comunali opereranno sulla base di una valutazione professionale, a partire dai bisogni specifici personali, familiari e di contesto, dalla tipologia di accoglienza necessaria e dal progetto elaborato sul beneficiario specifico, nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza e pubblicità, ove compatibili con le superiori esigenze dei soggetti da inserire.

Per ogni persona in carico ai servizi sociali del comune di Milano accolta in strutture nella disponibilità degli enti gestori accreditati per il servizio di RST, verranno corrisposte le seguenti quote fisse pro die-pro capite (IVA esclusa):

Ambito 1	<i>per ogni adulto</i>	14,50 €
	<i>per il primo figlio minore</i>	8,00 €
	<i>per ogni figlio minore ulteriore</i>	3,50 €
Ambito 2	<i>per ogni ospite</i>	22,00 €
Ambito 3		
Ambito 3A	<i>per ogni ospite</i>	33,00 €
Ambito 3B	<i>per ogni ospite</i>	35,00 €
Ambito 3C	<i>per ogni ospite</i>	35,00 €
Ambito 3D Housing Led	<i>per ogni ospite</i>	27,50 €
Ambito 3E Housing First	<i>per ogni ospite</i>	29,50 €
Ambito 3F Housing Pet	<i>per ogni ospite</i>	26,50 €
Ambito 4 importi validi per i primi 6 mesi di accoglienza	<i>per nuclei di massimo 2 persone</i>	38,50 €
	<i>per ogni ulteriore componente</i>	3,50 €

Qualora le strutture siano nella disponibilità degli enti gestori in forza di contratti a titolo gratuito da parte del Comune di Milano, le quote massime sopra indicate saranno diminuite in ragione delle ridotte spese immobiliari sostenute dagli enti, in particolare: per gli Ambiti 1 e 4 verranno riconosciute le quote massime pro

capite/die definite con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1746 del 24.11.2022 per le accoglienze nelle strutture di proprietà comunale, mentre per gli Ambiti 2 e 3 sarà applicata la riduzione del 7% sulle quote sopra riportate, come di seguito dettagliato:

Ambito 1	<i>per ogni adulto</i>	12,50 €
	<i>per il primo figlio minore</i>	8,00 €
	<i>per ogni figlio minore</i>	3,50 €
Ambito 2	<i>per ogni ospite</i>	20,46 €
Ambito 3		
Ambito 3A	<i>per ogni ospite</i>	31,00 €
Ambito 3B	<i>per ogni ospite</i>	32,50 €
Ambito 3C	<i>per ogni ospite</i>	32,50 €
Ambito 3D Housing Led	<i>per ogni ospite</i>	25,50 €
Ambito 3E Housing First	<i>per ogni ospite</i>	27,50 €
Ambito 3F Housing Pet	<i>per ogni ospite</i>	25,00 €
Ambito 4 importi validi per i primi 6 mesi di accoglienza	<i>per nuclei di massimo 2 persone</i>	35,50 €
	<i>per ogni ulteriore componente</i>	3,50 €

Ai fini del corretto conteggio delle giornate di accoglienza:

- il giorno di ingresso viene contato
- il giorno di dimissione NON viene contato.

Il Comune, a titolo di mantenimento posto, si impegna al pagamento della quota fissa, esclusivamente nei seguenti casi:

- per assenze programmate e concordate con il Servizio Sociale inviante, per non oltre 10 giorni consecutivi e per un massimo complessivo di 30 giorni nell'arco dell'anno solare;
- per le degenze ospedaliere, opportunamente documentate dall'Ente, per tutto il periodo di ricovero.

Art. 9 – REVISIONE DEI PREZZI

La revisione del corrispettivo potrà essere operata, a seguito di istanza debitamente motivata da parte degli Enti Accreditati presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal termine di esecuzione contrattuale, a partire dal secondo anno dalla firma del presente Patto, sulla base di una istruttoria condotta dal dirigente responsabile dell'esecuzione del contratto in relazione alle motivazioni addotte.

Tale istruttoria potrà tenere conto dei costi standard per tipo di servizio e fornitura

anche avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT.

In nessun caso la revisione del corrispettivo avrà efficacia retroattiva ed opererà invece a decorrere dal giorno di adozione del provvedimento dirigenziale amministrativo di revisione, che potrà essere emanato entro i 60 giorni successivi alla richiesta.

Ulteriori revisioni potranno essere richieste con cadenza biennale, con le stesse modalità di cui sopra.

Art. 10 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Ente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e delle norme vigenti in materia.

L'Ente dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati;
- le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, o l'indicazione di un documento equipollente in caso di persone fisiche straniere;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

ART. 11 – FATTURAZIONE

La fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire con scadenza trimestrale posticipata (emissione fattura a decorrere dal 1° giorno del mese successivo al trimestre di espletamento della prestazione).

Prima dell'emissione di ogni fattura/notula l'ente (in caso di ATI, il Capofila) dovrà trasmettere all'Unità Coordinamento Residenzialità all'indirizzo: PSS.Anzianiservcentrale@comune.milano.it una distinta "preconto", contenente l'indicazione delle giornate di accoglienza erogate nel trimestre utilizzando il file "REPORT RST".

L'Unità Coordinamento Residenzialità, verificato unitamente all'Unità Residenzialità Minori e famiglie che le prestazioni indicate nel "preconto" corrispondono a quanto effettivamente risulta agli atti dell'amministrazione comunale, invita l'Ente ad emettere fattura/notula.

La fattura elettronica dovrà essere intestata e inviata a: COMUNE DI MILANO – DIREZIONE WELFARE E SALUTE – AREA RESIDENZIALITA' – VIA SILE 8 - MILANO. Nella sezione "1.1.4 CodiceDestinatario" di ciascuna fattura dovrà essere indicato obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio 4ZNI2K che identifica l'Area Residenzialità del Comune di Milano sull'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate.

La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- riferimenti del contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto contratto e altri dati comunicati dall'Amministrazione);
- nella sezione 1.2.6 <riferimento amministrazione> il seguente codice identificativo dell'unità organizzativa competente per la gestione del contratto: 000540000199999;
- l'importo espresso in Euro;
- eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge;
- tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente – Codice CAB – ABI – IBAN - ecc.);
- ogni altra indicazione utile.

L'Ente non obbligato all'emissione di fattura elettronica dovrà inviare notula all'indirizzo e-mail: PSS.Anzianiservcentrale@comune.milano.it completa di tutti gli elementi indicati per la fatturazione elettronica.

In caso di A.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascun operatore economico in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione all'A.T.I. stessa. Il fatturato verrà, comunque, liquidato a favore della capogruppo.

Nel caso di utilizzo di fondi finanziati nazionali, europei, regionali, le modalità di rendicontazione/fatturazione potranno variare in relazione alle modalità previste dai singoli fondi e saranno oggetto di appositi successivi accordi.

ART. 12 – PAGAMENTI

Maturate le condizioni contrattuali, il responsabile del procedimento, previo accertamento delle prestazioni effettuate in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni dei documenti contrattuali, entro il termine di 60 giorni solari, calcola l'importo del corrispettivo dovuto, effettuando la trattenuta dello 0,5% di cui all'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e provvede all'emissione del certificato di pagamento.

Il termine di pagamento è di 60 giorni solari decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile del Procedimento, previa acquisizione della fattura e dell'acquisizione d'ufficio della documentazione attestante la regolarità contributiva dell'Ente. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell'Ente, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge, pena la

risoluzione di diritto e con effetto immediato del presente Patto.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione del Comune.

In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 09/10/2002 n. 231, come modificato dal D.Lgs. 09/11/2012 n. 192.

Il pagamento del saldo sarà effettuato non oltre 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di verifica di conformità previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,5% di cui al primo capoverso.

ART. 13 – DEPOSITO CAUZIONALE

L'Ente è esonerato dall'obbligo di prestare cauzione in considerazione dell'impossibilità di predeterminare il valore complessivo del presente Patto.

ART. 14 – LOGO DEL COMUNE

L'Ente dovrà apporre sulla propria carta intestata e in tutte le forme di comunicazione il logo del Comune di Milano e l'indicazione "Servizio accreditato dal Comune di Milano".

ART. 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. è vietata la cessione anche parziale del presente Patto da parte dell'Ente, fatto salvo quanto previsto dall'art.106 – comma 1 lett d) punto 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106 – comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i

ART. 16 – FALLIMENTO

Il fallimento dell'Ente comporta, lo scioglimento ope legis del Patto facendo salva la speciale disciplina prevista dall'art. 48 commi 17 e 18 e dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 17 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del D.Lgs 6 settembre 2011 n.159, il Comune si riserva la facoltà di recedere dal Patto, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso il Comune si obbliga a pagare all'Ente un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso,
- spese sostenute dall'Ente.

ART. 18 – REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO E RISOLUZIONE DEL PATTO

La revoca del provvedimento di accreditamento è disposta dal Comune di Milano a causa della perdita di un requisito soggettivo od oggettivo strutturale, gestionale ed organizzativo, previsto per l'accREDITAMENTO.

La revoca dell'accREDITAMENTO è altresì disposta nel caso di cessazione dell'attività, previa verifica da parte del Comune di Milano che siano state attivate le procedure per salvaguardare la continuità assistenziale degli utenti dell'unità d'offerta da chiudere.

Il Comune di Milano si riserva la facoltà di revocare l'accREDITAMENTO e di risolvere il Patto di accREDITAMENTO, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. in caso di violazioni degli obblighi previsti dal presente Patto da parte dell'operatore economico

Potrà procedere alla risoluzione del Patto, ai sensi dell'art.1456 c.c. nei seguenti casi:

- a. recidiva specifica per l'inadempimento delle prestazioni previste dal presente Patto;
- b. interruzione del servizio senza giustificato motivo da parte dell'ente;
- c. violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- d. grave inosservanza delle disposizioni in materia di assolvimento degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi e similari.

Le cause di risoluzione hanno efficacia a seguito di formale diffida inviata via Posta Elettronica Certificata e la mancata rimozione delle violazioni stesse.

ART. 18 – PENALI

Per gli inadempimenti agli obblighi derivanti dal presente Patto verranno applicate le seguenti penali:

Oggetto:	Importo
Mancata o difforme esecuzione delle prestazioni secondo le modalità previste dalla scheda descrittiva ambiti	€ 150,00/500,00
Mancata comunicazione del personale impiegato nel servizio ed eventuali sostituzioni	€ 100,00
Reiterato turn over del personale (più di 5 volte riferito anche a figure professionali diverse)	€ 150,00

Mancata comunicazione immediata da parte dell'Ente Accreditato al servizio sociale riferimento di eventi straordinari sull'andamento degli interventi che ne impediscano la corretta realizzazione. Per ogni mancata comunicazione:	€ 200,00
Negligenza in materia di trattamento dei dati personali. Per ogni episodio:	€100,00

Le penali non potranno comunque superare complessivamente l'importo di € 5.000,00. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'Ente avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dal Comune.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni il Comune procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

E' fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Ente assume ai sensi D.Lgs 196/2003 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 101/2018 di applicazione del Regolamento Europeo 679/2016, la qualità di "titolare del trattamento" dei dati personali con autonomi poteri decisionali nell'esercizio delle proprie ed esclusive funzioni e in ragione della posizione rivestita ed adotta tutte le misure di sicurezza, minime ed idonee, nonché tutte le altre disposizioni connesse, inclusi i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

A tal riguardo l'ENTE dispone e gestisce in forma autonoma e sotto la propria responsabilità, la tecnologia, gli strumenti, le risorse e l'organizzazione, senza alcuna possibilità da parte del COMUNE di interferire sull'organizzazione interna e sulle finalità perseguite, che restano totalmente in capo l'ENTE per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rimanda al Codice e alle altre disposizioni in materia, compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI – IMPOSTE E TASSE

Tutte le eventuali spese e i diritti inerenti e conseguenti la stipulazione del presente Patto, ivi comprese le imposte e le tasse ad esso relative fino alla sua completa esecuzione, comprese quelle per la registrazione dello stesso saranno per intero a carico dell'Ente.

ART. 21 – CONTROVERSIE

Agli effetti dell'esecuzione del presente Patto le parti eleggono domicilio rispettivamente: il Comune presso l'Avvocatura Comunale – Via della Guastalla n. 8; l'Ente presso la propria Sede Legale.

Per qualunque contestazione possa sorgere nella esecuzione del Patto, Foro competente in via esclusiva sarà quello di Milano, anche in deroga alle regole sulla competenza per territorio.

p. IL COMUNE DI MILANO Il Direttore dell'Area Residenzialità Guido Gandino <i>(Firmato digitalmente)</i>	p. l'Ente Il Legale Rappresentante <i>(Firmato digitalmente)</i>
---	--